



**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna**

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA

(Approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 9 settembre 2014)

Art. 1 (oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione del Presidente di Confservizi Emilia-Romagna.

Art. 2 (presentazione delle candidature)

Sono candidati alla carica di Presidente di Confservizi Emilia-Romagna coloro che sono stati presentati dai Presidenti o dai Legali Rappresentanti di almeno 5 Soci che rappresentino minimo il 15% del monte elettorale, con dichiarazione inviata alla segreteria di Confservizi Emilia-Romagna almeno 3 giorni prima (esclusi i festivi ed i prefestivi) dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

I candidati devono far pervenire alla Segreteria di Confservizi Emilia-Romagna, sempre nel termine di almeno 3 giorni prima (esclusi i festivi ed i prefestivi) dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, una dichiarazione da loro sottoscritta contenente le generalità complete, il proprio curriculum vitae, con particolare riferimento alle esperienze maturate nel settore dei servizi pubblici locali, gli impegni programmatici in forma sintetica alla base della propria candidatura, nonché il domicilio al quale va inviata la comunicazione.

Art. 3 (liste dei candidati)

Per il giorno dell'Assemblea, la segreteria di Confservizi Emilia-Romagna rende disponibile la lista dei candidati, che abbiano presentato la propria candidatura conformemente all'art. 2.

Nella lista saranno evidenziati per ciascun candidato i Soci che hanno presentato il medesimo.

ART. 4 (votazione)

La votazione del Presidente si svolgerà secondo le seguenti modalità.

1 - Il voto è individuale e segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

2 - La votazione ha luogo a mezzo di schede fornite da Confservizi Emilia-Romagna.

3 - Le schede sono di un unico formato e contraddistinte con il timbro di Confservizi Emilia-Romagna.

4 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera per l'elezione del Presidente secondo quanto previsto dall'Art. 9 dello Statuto.

5 - L'elettore deve esprimere il suo voto esclusivamente per uno solo dei candidati compresi nella lista per l'elezione del Presidente. Ogni associato dispone dei voti assegnati all'associato.

6 - A parità di voti si procederà ad una nuova votazione tra i due candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

7 - In alternativa alla procedura esposta ai commi precedenti, il Presidente dell'Assemblea potrà proporre all'Assemblea medesima, che deciderà con maggioranza dei due terzi, di procedere alla elezione con voto palese.

ART. 5 (accettazione della nomina)

1 - L'accettazione della nomina può essere fatta dal candidato eletto immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione mediante dichiarazione a verbale.

2 - In ogni altro caso l'accettazione della nomina deve essere fatta dal candidato eletto entro il termine di 10 giorni, decorrente dalla data dell'Assemblea.

3 - La nomina è comunicata al candidato eletto non presente all'Assemblea dal Direttore della Federazione mediante lettera raccomandata da inviare entro il termine di 10 giorni dalla nomina stessa.

ART. 6 (norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.